

Pubblicato il 12/07/2018

Sent. n. 446/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm., sul ricorso numero di registro generale 186 del 2018, proposto da D'Aguanno Cinzia, rappresentata e difesa dagli avvocati Gianluca Giammatteo e Antonella Pirolli, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio *ex art. 25 c.p.a.* presso la Segreteria del T.a.r., in Campobasso, via San Giovanni, palazzo Poste,
contro

Comune di Pozzilli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Coromano, con domicilio digitale come da p.e.c. e domicilio eletto presso il suo studio in Campobasso, via XXIV Maggio, n. 137,

per l'annullamento

previa sospensione cautelare

del provvedimento emesso dal Comune di Pozzilli – Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica – SUAP in data 08.03.2018, prot. n. 2668, notificato a mani della ricorrente in data 13.03.2018, nonché di tutti gli atti ad esso presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Pozzilli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

I - La ricorrente nel 2013 presentava domanda per il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria, per mutamento di destinazione d'uso da locali commerciali a civile abitazione, relativamente al fabbricato di sua proprietà sito nel Comune di Pozzilli (Is), via Boschetto n. 25 (foglio 25, p.lla 438, sub. 2). Il Comune rilasciava il permesso n. S/31/13 del 5.8.2013, assoggettandolo al pagamento di complessivi € 1.789,73, di cui € 1.547,27 per il costo di costruzione (comprensivo della sanzione), € 181,74 per spese di urbanizzazione primaria ed € 60,70 per spese di urbanizzazione secondaria. La ricorrente versava gli oneri chiesti dal Comune nelle modalità previste e, nondimeno, dopo circa 5 anni dal pagamento, il Comune notificava alla ricorrente la nota prot. n. 2668 dell'8.3.2018, avente a oggetto la rettifica dell'ammontare delle somme dovute per costo di costruzione, chiedendo il pagamento di ulteriori € 2.285,61, atteso che, a seguito di un controllo, l'ufficio aveva "*riscontrato un errore nella determinazione del calcolo del costo di costruzione in quanto lo stesso non è stato quantificato tenendo conto della normativa vigente al momento del rilascio del permesso di costruire (adeguamento Istat imposto dall'art. 16 del D.P.R. 380/01)*". La ricorrente insorge, con il ricorso notificato l'11.5.2018 e depositato il 4.6.2018, per impugnare i seguenti atti: il provvedimento emesso

dal Comune di Pozzilli – Ufficio Tecnico Servizio Urbanistica – SUAP in data 08.03.2018, prot. n. 2668, notificato a mani della ricorrente in data 13.03.2018, nonché tutti gli atti ad esso presupposti, preparatori, connessi e consequenziali, anche non conosciuti. Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 16 D.P.R. n. 380/2001, art. 42 D.Lgs. n. 267/2000, carenza di potere; 2) illegittimità del provvedimento impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge n. 241/1990.

Si costituisce il Comune intimato, per resistere nel giudizio e chiede la reiezione del ricorso, in quanto inammissibile e infondato.

Nella camera di consiglio dell'11 luglio 2018, fissata per il giudizio cautelare, sussistendone i presupposti e datane comunicazione alle parti, il ricorso è introitato per la decisione di merito, nella forma della sentenza breve.

II – Premesso che la materia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, a tenore di quanto previsto dall'art. 133, comma 1, lett. f) del cod. proc. amm., il ricorso – prescindendo dagli eccepiti, plausibili profili d'inammissibilità - è da ritenersi infondato.

III – Con la delibera del Consiglio comunale di Pozzilli n. 6 del 2.3.2018, avente a oggetto “*Adeguamento del costo di costruzione di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380 dal 06.06.2001*” (atto non impugnato), il Comune di Pozzilli ha provveduto all'adeguamento dei costi di costruzione agli indici Istat correnti. Pertanto, non risponde al vero quanto contestato dalla ricorrente che, a monte del provvedimento impugnato, non vi sia stato un atto deliberativo dell'organo d'indirizzo politico, a tenore dell'art. 42, comma 2, lett. f) del Testo unico degli enti locali (D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.). In assenza di specifiche deliberazioni della Giunta regionale che adeguino gli oneri di costruzione, questi – così come specificato chiaramente dalla normativa vigente (art. 16, comma 5, del D.P.R. n. 380/2001 – T.u.e.) – sono adeguati annualmente e automaticamente dai Comuni, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istat. E' un obbligo di legge che grava sugli enti e sui contribuenti, che per la sua applicazione non necessiterebbe di alcun atto di recepimento da parte delle Amministrazioni comunali che al momento del rilascio del titolo edilizio sono obbligate a calcolare i predetti oneri di costruzione applicando – in assenza di determinazioni regionali – la rivalutazioni periodiche operate dall'Istat.

Dall'esame della normativa di cui all'art. 16 del Testo unico dell'edilizia (D.P.R. n. 380/2001) si evince che il potere di determinazione del costo di costruzione per nuovi edifici è attribuito alle Regioni ma, qualora esse non provvedano, il costo di costruzione deve essere adeguato, annualmente ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione di valore economico accertata dall'Istat. Proprio la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente (cfr.: Cons. di Stato n.2821 del 16.06.2017), ha chiarito che “*il contributo previsto dall'art.16 T.u.e.l. è suscettibile di rideterminazione in due casi: a) quando intervenga la scadenza del permesso di costruire con un suo rinnovo o una variante al titolo edilizio che incrementi il carico urbanistico; b) quando, nell'adozione del primitivo provvedimento di determinazione, vi sia stato un errore nel calcolo del contributo rispetto alla situazione di fatto e alla disciplina vigente al momento (cfr. sez., n. 6033/2012, cit.)*”. Se il principio è applicabile nel caso di intervenute rideterminazioni da parte della Regione, lo è ancor di più in quello di automatica e doverosa applicazione delle rivalutazioni Istat da parte dei Comuni. L'evidenza del mero errore di calcolo, nel caso in esame, è palese in quanto si tratta dell'omessa applicazione di un parametro predeterminato (la rivalutazione Istat), la cui applicazione non è scelta discrezionale dell'Amministrazione comunale. Già al momento del deposito dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, ex articolo 36 T.u.e., era noto che gli oneri di costruzione comprendessero anche l'intervenuta variazione dei costi di costruzione sulla base degli indici Istat. Questo non trascurabile dettaglio rende diverso il caso in esame da quello di cui alla sentenza di questo T.a.r. n. 490/2017, erroneamente menzionata dalla ricorrente come fattispecie analoga. Su tali basi, deve ritenersi infondato il primo motivo del ricorso.

Non coglie nel segno neppure il secondo motivo del ricorso (la censura della mancata comunicazione di avvio del procedimento). La giurisprudenza ha rilevato che la natura paritetica dell'atto di determinazione consente all'Amministrazione di recuperare il credito maturato, purché ciò avvenga

nei limiti della prescrizione del relativo diritto (cfr.: Cons. Stato sez. V, 17.09.2010 n. 6950). E' un'attività – quella di adeguamento agli indici Istat – che preclude qualsivoglia attività discrezionale dell'Amministrazione la qual cosa consente di escludere – anche a tenore di quanto previsto dall'art. 21-octies della legge n. 241/1990 - la sussistenza di un onere della Amministrazione di avvio del procedimento di rettifica degli importi dovuti. Peraltro, va rilevato che la ricorrente, con nota prot. n. 3344 del 27.3.2018, ha proposto istanza di annullamento in autotutela del provvedimento n. 2668 del 09.03.2018, lamentando un difetto di motivazione, ed il Comune di Pozzilli, con il provvedimento n. prot. 3399 del 28.3.2018 (non espressamente impugnato) ha rigettato motivatamente l'istanza di autotutela, sicché una fase di interlocuzione precedente al contenzioso giurisdizionale, tra il ricorrente e il Comune, si è comunque svolta.

IV – In conclusione, il ricorso non può essere accolto. Si ravvisano giustificate ragioni per la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, perché infondato.

Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Silvio Ignazio Silvestri, Presidente

Orazio Ciliberti, Consigliere, Estensore

Luca Monteferrante, Consigliere

L'ESTENSORE

Orazio Ciliberti

IL PRESIDENTE

Silvio Ignazio Silvestri

IL SEGRETARIO